COMUNE DI
BRESCIA
Il Sindaco

ORDINANZA prot P.G. n. _____

OGGETTO: MISURE DI AGEVOLAZIONE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID- **MODIFICA DEGLI ORARI DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, BARBIERE, ESTETISTA E TATUATORE FINO AL 31 OTTOBRE 2020**

COMUNE DI BRESCIA
Comune di Brescia - PG
Protocollo N.0110586/2020 del 22/05/2020
Firmatario: EMILIO DEL BONO

IL SINDACO

- **VISTO** il D.P.C.M. 17 maggio 2020;
- **VISTA** L'Ordinanza Regionale n. 547 del 17/05/2020;
- **RILEVATO** che il lungo periodo di sospensione imposto per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso, ha comportato gravi perdite economiche per le attività di acconciatore, barbiere, estetista e tatuatore;
- **RITENUTO** necessario favorire la ripresa economica di queste attività e agevolare il rispetto delle norme anti COVID che prevedono, tra l'altro, lo svolgimento dei servizi solo su appuntamento al fine di evitare assembramenti nelle sale d'attesa;
- **PRESO ATTO** che gli attuali orari rendono più gravoso il rispetto delle modalità operative previste dall'Ordinanza regionale n. 547/2020;
- **VISTI:**

  - la propria Ordinanza prot. 91671/2014 relativa alla disciplina degli orari di acconciatore ed estetista;

  - Il Regolamento comunale per le attività di estetisti e tatuatori approvato con Deliberazione C.C. n. 32/2017;

  - Il Regolamento comunale approvato per attività di acconciatori con Delibarazione C.C. n. 100/2018;
- **RITENUTO** di modificare gli orari di apertura e chiusura da osservarsi da parte delle Attività di barbiere, acconciatore, estetista e tatuatore fino al 31 Ottobre 2020, tenendo conto che gli stessi devono rispondere alle finalità di massimo servizio per il consumatore, nel rispetto delle norme e delle relazioni sindacali in materia di lavoro;

RICHIAMATI

- l'art 50 del TU D. lgs 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- la Legge n. 174/2005;

- il R.R. n. 6/2011 come modificato dal R.R. n. 4/2018;
- la Legge n. 1/1990;
- il D.L. n. 7/2007;

ORDINA

La modifica degli orari di esercizio delle attività di barbiere, acconciatore, estetista e tatuatore come segue:

- Apertura dal lunedì al sabato non prima delle ore 07,00 e chiusura non oltre le ore 21,00.
- Apertura nei giorni festivi e la domenica dalle ore 7,00 e chiusura non oltre le ore 19,00.
- Non è previsto alcun obbligo di chiusura infrasettimanale o festiva;

Dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

1. Affissione del cartello indicante l'orario praticato ed il tariffario dei servizi prestati, ben visibile al pubblico.
2. Il responsabile tecnico deve sempre essere presente durante lo svolgimento delle suddette attività; in caso di assenza temporanea o eccedenza dell'orario lavorativo dovrà essere previsto un sostituto.

Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data di ripresa concessa dai provvedimenti emergenza "Covid-19" e sono efficaci fino al 31 Ottobre 2020, fatte salve ulteriori disposizioni o modifiche delle misure restrittive e di contenimento .

AVVERTE

le violazioni della presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art 650 del Codice Penale.

DEMANDA

Agli organi di Polizia il controllo per l'osservanza della presente ordinanza.

Al Settore Polizia Locale la comunicazione della presente ordinanza agli organi di polizia

Brescia ___ maggio 2020

COMUNE DI
BRESCIA
Il Sindaco

IL SINDACO
Emilio Del Bono

COMUNE DI
BRESCIA
Il Sindaco

Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini previsto dalla L. 241/90

Autorità emanante: Sig Sindaco di Brescia

Settore Proponente: Settore Sportello unico edilizia, attività produttive e attività commerciali

Ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti: Settore Sportello unico edilizia, attività produttive e attività commerciali, via marconi 12 Brescia – tel 0302978635-8700

Responsabile del procedimento amministrativo: ai sensi dell'art 8 L. 241/90, si comunica che il Responsabile del Procedimento è il responsabile di settore Arch Maurizio Roggero.

Autorità a cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento: i sensi dell'art. 3, c. 4 della L. n. 241/90 avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della presente ordinanza (D.lgs n. 104/2010) ovvero il ricorso straordinario al presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni. (DPR n. 1199/1971)